

COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore Ambiente
Via N. Machiavelli, 1- tel. 06/905 522 459-455-465

ORDINANZA FAVISMO

Ordinanza n. 10

del 11-04-2019

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Premesso che:

- ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;
- la crisi emolitica, nei diversi casi e a seconda delle diverse gravità, si caratterizza con manifestazione sintomatiche progressive che vanno dall'astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità, che può determinare anche il coma e l'arresto cardiaco;
- i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, non solo se esposti alla ingestione di fave, anche alla sola percezione dell'odore delle medesime ed alla inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
- il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità di campi ed orti di produzione delle fave;
- è necessario regolamentarne la coltivazione, vendita e somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;
- è stata rilevata la presenza di cittadini affetti da favismo, aventi abituale domicilio nell'ambito del territorio del Comune di Fonte Nuova;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 5 ha comunicato con nota prot. n. 9157 del 27/03/2019 che in data 26/03/2019 ha ricevuto una comunicazione riguardo un nuovo caso di favismo riguardante un cittadino residente a Fonte Nuova, per cui chiede l'emanazione di apposita ordinanza;

Tenuto conto che in merito al favismo – trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale – nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali;

Visto il D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e successive integrazioni ed modificazioni;

Visto l'art. 13 della Legge 833 del 23.12.1978

ORDINA

- 1) che la vendita di fave, ove avvenga nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nel mercato comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché le stesse siano confezionate in sacchetti opportunamente sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm, contenenti

la seguente dicitura: **"IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA FAVE FRESCHE"**;

2) ai gestori di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, DI PROVVEDERE alla apposizione di cartelli di dimensioni minime 30x40 con la seguente dicitura **"AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO: IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE"**;

3) che eventuali colture di fave in atto:

a) nelle zone ricadenti nel raggio di 300 mt. in linea d'aria da ogni istituzione scolastica pubblica e privata di ogni ordine e grado, comprese asili nido e scuole materne, presidi ospedalieri, residenze sanitarie assistenziali, case famiglia, da tutti gli edifici pubblici, centri sportivi, chiese, uffici postali e parchi pubblici;

b) nelle zone ricadenti nel raggio di 300 mt in linea d'aria dalle abitazioni di persone affette da carenza dell'enzima G6PDH site nelle seguenti vie:

- Via Cimabue, 4;
- Via dei Pini, 72;
- Via 2 Giugno, 34;
- Via Ludovico Ariosto, 6;
- Via Ludovico Ariosto, 11;
- Via Santa Lucia, 118;
- Via della Torre, 81



dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di affissione pubblica delle presente ordinanza.

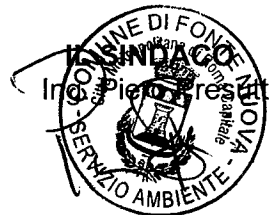
L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione di € 50,00 ai sensi del Dlgs 267/2000 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del C.P.

I cittadini affetti da favismo possono darne segnalazione per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASL, presentando richiesta documentata al servizio per l'Igiene Pubblica ed Ambientale della ASL i quali la ricevono e ne codificano riservatamente l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici e del domicilio attuale.

Il comando di Polizia Locale è incaricato di far rispettare i contenuti della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Fonte Nuova, 11-04-2019



Autorità emanante:
Sindaco del Comune di Fonte Nuova

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti
Ufficio Ambiente, via Machiavelli 1 tel. 06.905522455 – 459 - 465

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art.8 della legge 7 agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio Ambiente, Arch. Fulvio Elio Bernardo

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per accesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____, messo di notificazione del Comune di Fonte Nuova, dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune, copia della presente Ordinanza dal .../...../2019 al/...../2019.

